

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
EI TOWERS S.P.A. SULLE PROPOSTE CONCERNENTI LE MATERIE POSTE ALL'ORDINE DEL
GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL**

29 FEBBRAIO 2012 ORE 10.00 (unica convocazione)

Relazione illustrativa degli Amministratori sul punto 1 dell'ordine del giorno

“Nomina del Consiglio di Amministrazione

1. Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione
2. Determinazione della durata in carica
3. Determinazione della remunerazione degli amministratori
4. Nomina del Consiglio di Amministrazione
5. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione”

Signori Azionisti,

come comunicato al mercato in data 30 dicembre 2011, gli Amministratori Marco Almerigogna, Fabio Caccia, Carlo Ramella, Raoul Giuseppe Fiano e Alessandro Torrisi, tutti nominati dall'Assemblea degli Azionisti del 6 maggio 2011, hanno rassegnato in data 30 dicembre 2011 le proprie dimissioni dalla carica con effetto a decorrere dalla prima Assemblea successiva alla fusione per incorporazione della società El Towers S.p.A., ovvero dalla presente Assemblea.

Con la presente Assemblea viene a scadere altresì il mandato degli Amministratori Alberto Giussani (consigliere indipendente non esecutivo), Guido Barbieri e Valter Gottardi (consiglieri esecutivi), nominati dal Consiglio di Amministrazione del 30 dicembre 2011, ai sensi dell'art. 2386 c.c. e dello statuto sociale, in sostituzione degli amministratori cessati in pari data Alessandro Falciai, Carlo Samuele Pelizzari e Federico Falciai.

Cessando, pertanto, l'intero Consiglio di Amministrazione in carica, Vi invitiamo a deliberare in ordine alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e nello specifico a:

- a) determinare la composizione numerica del Consiglio di Amministrazione, rammentando al riguardo che l'art. 13 dello Statuto sociale prevede che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un minimo di cinque ad un massimo di ventuno membri;
- b) determinare la durata in carica del Consiglio di Amministrazione che non dovrà essere superiore a tre esercizi, così come previsto all'art. 13 lett. A) dello Statuto sociale;
- c) determinare la remunerazione degli Amministratori ai sensi dell'art. 13 lett. E) dello Statuto sociale;
- d) nominare i componenti del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13 lett. F) dello Statuto sociale;
- e) nominare il Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 13 lett. D) dello Statuto sociale.

Vi ricordiamo che la nomina del Consiglio di Amministrazione avviene sulla base di liste presentate dagli Azionisti. Quanto alle modalità ed ai termini di deposito e pubblicazione delle liste, si rinvia a quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea pubblicato in data odierna.

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized, cursive letter 'A' followed by a horizontal line.

Si ricorda altresì che, ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D.lgs. 58/1998 almeno uno dei componenti del Consiglio di Amministrazione, ovvero due se il Consiglio di Amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere gli stessi requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998. In aggiunta, l'art.147-quinquies del D.lgs. 58/1998 richiede che gli amministratori delle società con azioni quotate debbano possedere gli stessi requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate, attualmente disciplinati dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000.

In ottemperanza al Codice di Autodisciplina delle società quotate, al quale la Società aderisce, è raccomandata la presenza nel Consiglio di Amministrazione, nell'ambito della componente non esecutiva, di un adeguato numero di amministratori indipendenti.

Si ricorda che, ai sensi del medesimo Codice sopra citato (come aggiornato nel dicembre 2011), un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi non tassative:

- a) se direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
 - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Il Consiglio di Amministrazione, ricorda, infine, che il numero di amministratori indipendenti – in conformità con i criteri disposti dall'art. 1A.2.10.6 delle Istruzioni di Borsa Italiana S.p.A. – dovrà essere:

- almeno 2 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti fino a 8 membri;
- almeno 3 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti da 9 a 14 membri;
- almeno 4 amministratori indipendenti per Consigli di Amministrazione composti da oltre 14 membri.

Lissone, 20 gennaio 2012

PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il Presidente

Alberto Giusani



Estratto dello Statuto

Articolo 13

Consiglio d'Amministrazione della Società

A) La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di 5 (cinque) ad un massimo di 21 (ventuno) membri, soci o non soci, i quali restano in carica per un periodo, determinato dall'assemblea, non superiore a 3 (tre) esercizi e sono rieleggibili.

B) L'assemblea all'atto della nomina del Consiglio di Amministrazione, da effettuarsi con le modalità di cui alla lett. F) del presente articolo, ne determina il numero dei membri entro i limiti suddetti. Il numero degli amministratori può essere aumentato con deliberazione dell'assemblea, nel rispetto del limite massimo sopra indicato, anche nel corso della durata in carica del Consiglio di Amministrazione; gli amministratori in tale sede nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.

C) Gli amministratori sono domiciliati per la carica presso la sede sociale.

D) Il Consiglio di Amministrazione, qualora non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge fra i suoi membri il presidente del Consiglio di Amministrazione.

E) Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

L'assemblea può assegnare agli amministratori un compenso annuale in misura fissa, ovvero un compenso proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci anche mediante stipula di polizza assicurativa.

Ove sia fissato un compenso complessivo, lo stesso sarà ripartito fra gli aventi diritto nelle proporzioni che saranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.

Il compenso del presidente del Consiglio di Amministrazione, dei componenti del comitato esecutivo o dei consiglieri delegati, se nominati, è stabilito dal Consiglio di Amministrazione - sentito il parere del Collegio Sindacale - salva la facoltà dell'assemblea di determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.

F) Gli amministratori sono nominati dall'assemblea sulla base di liste, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo, presentate dagli azionisti, che rappresentino, da soli o insieme ad altri azionisti, almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) delle azioni aventi diritto al voto nell'assemblea ordinaria ovvero rappresentanti la minor percentuale eventualmente stabilita da inderogabili disposizioni di legge o regolamentari.

Ogni candidato potrà presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità.

Ogni azionista può presentare o concorrere a presentare, direttamente o indirettamente, anche a mezzo di società fiduciaria o per interposta persona, una sola lista: in caso di violazione non si tiene conto dell'appoggio dato dallo stesso ad alcuna lista.

Le liste sottoscritte da coloro che le presentano, accompagnate dal curriculum vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali dei candidati, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, dovranno essere depositate presso la sede legale della società entro il venticinquesimo giorno prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione, ovvero in unica convocazione.

La titolarità della quota minima di partecipazione, richiesta per la presentazione delle liste, è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la società.

Al fine di comprovare la titolarità del numero delle azioni necessario alla presentazione delle liste da parte degli azionisti, la relativa certificazione dovrà essere prodotta, al più tardi entro il termine previsto dalla normativa vigente per la pubblicazione delle liste medesime da parte dell'emittente.

Ferma restando la facoltà di produrre la certificazione comprovante la titolarità della partecipazione nel termine previsto nel precedente capoverso, all'atto della presentazione della lista devono essere fornite le informazioni



relative all'identità dei soci che hanno presentato la lista, con indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine indicato per il deposito della medesima, dovranno depositarsi le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti che fossero prescritti per le rispettive cariche, ed ogni altro documento previsto dalla normativa applicabile.

La lista per la cui presentazione non siano state osservate le previsioni del presente articolo è considerata come non presentata.

Le liste saranno rese pubbliche mediante deposito presso la sede sociale e con le altre modalità previste dalla normativa vigente, nei termini previsti dalla stessa.

Ogni avente diritto ad un voto potrà votare una sola lista.

Alla elezione degli amministratori si procederà come segue:

i) dalla lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dai soci saranno tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, gli amministratori pari al numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione meno uno;

ii) il restante amministratore sarà tratto dalla seconda lista che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente né con la lista di cui alla precedente lettera i), né con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla precedente lettera i), e che abbia ottenuto il secondo maggior numero di voti espressi dagli azionisti.

Qualora con i candidati eletti con le modalità sopra indicate non sia conseguita la nomina di un numero di amministratori in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58 del 28 febbraio 1998 pari al numero minimo stabilito dalla legge in relazione al numero complessivo degli amministratori, il candidato non indipendente eletto come ultimo in ordine progressivo nella lista che ha riportato il maggior numero di voti, di cui alla lettera i) del comma che precede, sarà sostituito dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto della stessa lista, ovvero, in difetto, dal primo candidato indipendente secondo l'ordine progressivo non eletto delle altre liste, secondo il numero di voti da ciascuna ottenuto. A tale procedura di sostituzione si farà luogo sino a che il Consiglio di Amministrazione risulti composto da un numero di componenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 148, comma terzo, del D. Lgs. n. 58/1998 pari almeno al minimo prescritto dalla legge. Qualora infine detta procedura non assicuri il risultato da ultimo indicato, la sostituzione avverrà con delibera assunta dall'assemblea a maggioranza relativa, previa presentazione di candidature di soggetti in possesso dei citati requisiti.

Nel caso in cui venga presentata un'unica lista, tutti gli amministratori da eleggere saranno tratti dalla lista medesima; nel caso in cui non venga presentata alcuna lista, l'assemblea delibera con le maggioranze di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Sono comunque salve diverse ed ulteriori disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari.

Qualora nel corso dell'esercizio vengano a mancare uno o più amministratori, nominati sulla base del voto di lista, si procederà alla loro sostituzione nell'ambito degli appartenenti alla medesima lista dell'amministratore da sostituire ovvero qualora non residuino nella predetta lista candidati non eletti in precedenza ovvero candidati con i requisiti richiesti, il Consiglio di Amministrazione provvede alla sostituzione ai sensi dell'art. 2386 c.c., così come successivamente provvede l'assemblea, con le maggioranze di legge senza voto di lista. In ogni caso il Consiglio e l'assemblea procederanno alla nomina in modo da assicurare la presenza di amministratori indipendenti nel numero complessivo minimo richiesto dalla normativa pro tempore vigente

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script.